



EBA/GL/2023/01

---

9 febbraio 2022

---

## Orientamenti

---

alle autorità di risoluzione in merito alla pubblicazione della meccanica di scambio nella svalutazione e conversione e nel bail-in

# 1. Osservanza e obblighi di informativa

---

## Status dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(1)</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi ai medesimi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di informativa

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 05.06.2023 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2023/01» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. Al fine di accrescere la prevedibilità della meccanica di scambio nella svalutazione e nella conversione e nel bail-in, l'efficace coordinamento dei piani e delle azioni di risoluzione in un contesto transfrontaliero e la trasparenza nonché di garantire la protezione di depositanti e investitori, i presenti orientamenti specificano le informazioni che le autorità di risoluzione devono rendere pubbliche sulle modalità di applicazione della svalutazione e della conversione, in particolare nel contesto dello strumento del bail-in, ai sensi degli articoli 43 e 44, da 46 a 50 e da 59 a 62 della direttiva 2014/59 <sup>(2)</sup>.

### Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano conformemente all'ambito di applicazione di cui alla direttiva 2014/59.

### Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto v) del regolamento (UE) n. 1093/2010 (le «autorità di risoluzione»).

### Definizioni

8. Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/59/UE e negli orientamenti dell'ABE destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva («orientamenti sulla possibilità di risoluzione») <sup>(3)</sup> hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

---

Meccanica di scambio	Le fasi operative necessarie per eseguire la svalutazione e la conversione dello strumento di capitale pertinente o per utilizzare lo strumento di bail-in.
Strumento provvisorio	Uno strumento finanziario emesso al fine di consentire la conversione da strumenti di capitale e passività assoggettabili a bail-in in un tale strumento

---

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

<sup>(3)</sup> EBA/GL/2022/01.

---

---

come primo passo del processo di bail-in per poi essere convertito/scambiato dopo la valutazione definitiva in uno strumento definitivo, molto probabilmente un titolo azionario.

---

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2024.

## 4. Orientamenti per le autorità di risoluzione in merito alla pubblicazione della meccanica di scambio nella svalutazione e conversione e nel bail-in

---

### 4.1 Pubblicazione della meccanica

10. Le autorità di risoluzione devono pubblicare sul loro sito web una descrizione di alto livello del proprio approccio all'esecuzione della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale e delle passività assoggettabili a bail-in («Descrizione della meccanica di scambio») dalle fasi preliminari all'esecuzione finale di tale meccanica, compresi eventuali aggiustamenti a seguito di una valutazione definitiva ex post, se del caso.

11. La descrizione della meccanica di scambio deve contenere quanto meno le seguenti informazioni:

- a. individuazione e descrizione del ruolo delle parti interessate coinvolte nel processo della meccanica di scambio, compresi i depositari centrali di titoli, un eventuale amministratore speciale <sup>(4)</sup>, le autorità del mercato competenti e, se del caso, eventuali consulenti in materia designati dall'autorità di risoluzione per coadiuvare l'esecuzione

---

<sup>(4)</sup> Se nominato, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/59/UE.

della meccanica di scambio. La descrizione dovrebbe includere, ove possibile, i recapiti di questi ultimi;

- b. l'approccio alla cessazione o sospensione della negoziazione e cancellazione o rimozione di strumenti dalle sedi di negoziazione;
- c. una descrizione chiara del funzionamento del potenziale strumento provvisorio, se del caso;
- d. una descrizione della procedura di svalutazione e cancellazione degli strumenti pertinenti, comprese le possibili soluzioni per la gestione di strumenti le cui operazioni non sono ancora state regolate («transazioni *in-flight*»);
- e. una descrizione dettagliata, ancorché indicativa, del processo di conversione, compresa, se del caso, la consegna di nuovi strumenti, che possono riferirsi a una delle seguenti operazioni:
  - a. conversione di strumenti o passività assoggettati a bail-in in nuovi strumenti di capitale («conversione diretta»);
  - b. conversione di strumenti o passività assoggettati a bail-in con il ricorso a strumenti provvisori;
  - c. una combinazione di entrambe;
- f. l'approccio adottato per gestire le potenziali differenze tra la valutazione definitiva e quella provvisoria, ad esempio una compensazione in caso di eccesso di conversione;
- g. l'approccio adottato per gestire frazioni di azioni;
- h. un calendario dettagliato, ancorché indicativo, per la realizzazione delle fasi di cui sopra, con un'adeguata distinzione tra:
  - a. la fase di pianificazione della risoluzione,
  - b. l'attuazione della decisione di risoluzione,
  - c. il periodo in cui la meccanica di scambio è attuata; e
  - d. il termine della procedura di risoluzione;
- i. modelli indicativi o le caratteristiche principali degli strumenti giuridici da utilizzare per l'attuazione formale del bail-in, laddove disponibili.

12. Nella descrizione della meccanica di scambio occorre precisare che l'effettiva esecuzione dei processi di svalutazione e di conversione potrebbe differire da quella prevista dalla descrizione stessa.



13. Le autorità di risoluzione devono aggiornare la descrizione della meccanica di scambio qualora il loro approccio subisca modifiche. Nella Descrizione della meccanica di scambio va indicato chiaramente che si tratta di un documento suscettibile di aggiornamenti.